

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 21/07/2023

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18:00 in videoconferenza si è riunita in seconda convocazione poiché la prima è andata deserta l'assemblea straordinaria degli associati dell'**Associazione Kalapa** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto sociale richieste per l'iscrizione al Runts dalla Città Metropolitana di Milano ;
- 4) Varie ed eventuali

A norma dell'art. 12 comma 6 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione la sig.ra Elisabetta Ugolotti. Il Presidente dopo aver dato atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini statutariamente previsti; che la prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale; che alla presente seconda convocazione sono presenti su un totale di 49 associati numero 18 associati Elisabetta Ugolotti , Manuela Castiglione, Antonella Mocellini; Elena Frigerio, Simona Paggi, Massimo Sacchi; Giorgio Codevilla, Mavi Modenese, Simona Viola, Paola Giusti, Elisabetta Zecca, Lisa Donati, Chiara Raimondi, Chiara Madinelli, Liana Perla, Alice Di Lauro, Simona Viterbo, Angela Grambone e l'intero Consiglio direttivo, e pertanto è raggiunto il quorum costitutivo; dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul dianzi citato ordine del giorno . Viene nominato dall'assemblea a fungere da segretario il Sig. Giorgio Codevilla. .

Il Presidente dà atto che è con lui presente il segretario e chiede conferma a tutti i partecipanti della loro possibilità, durante la riunione, di rendersi conto in tempo reale degli eventi e formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola sul primo punto all'ordine del giorno evidenziando i motivi che rendono necessaria l'approvazione delle modifiche richieste con lettera inviata via pec dalla Città Metropolitana di Milano che consentiranno di poter concludere la pratica per l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore. Viene quindi data lettura del testo della lettera ricevuta e successivamente delle modifiche apportate agli artt. 5 ,6 e 20 dello statuto . Viene quindi aperta la discussione e dopo ampio e approfondito dibattito si passa alla votazione. L'assemblea, con voto per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo testo dello statuto, che si allega al presente verbale, e conferisce delega al Presidente attribuendogli ogni più ampio potere affinché lo stesso compia tutti gli atti necessari alla registrazione dello statuto .

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo la parola l'assemblea viene chiusa alla ore 18:,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giorgio Codevilla

Giorgio Codevilla

IL PRESIDENTE

Elisabetta Ugolotti

Elisabetta Ugolotti

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Voghera
Registrato in data 24 LUG. 2023 al N. 295
Serie 3 Esatti € 2 (ESENTE)
di cui € 2 per trascrizioni ipotecarie



Mirella Marchese
Mirella Marchese



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
KALAPA

Titolo I – Denominazione, sede, durata, scopi e finalità

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata KALAPA, di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di MILANO. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di MILANO non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di MILANO, ma può operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "KALAPA APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (articolo 5 del Codice del Terzo Settore):
 1. (d.) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 2. (w.) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
 3. (v.) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**
 4. i.) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 5. (h.) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
 6. (l.) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**;

7. (n.) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
8. (a.) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione, promuovendo percorsi, assistenza e supervisione, persegue la finalità di favorire la crescita della comunità stimolando l'integrazione, il rispetto e la valorizzazione delle singole peculiarità, la consapevolezza di sé, il miglioramento delle relazioni interpersonali e la ricerca etica e spirituale delle persone, con particolare attenzione per coloro che incontrano difficoltà sociali, culturali e/o economiche e si impegna per:

- a) favorire la crescita personale e professionale dei singoli e dei gruppi, con particolare riguardo per lo sviluppo di competenze, sia personali che professionali, a supporto delle relazioni di aiuto nelle professioni dell'area sociale, sanitaria ed educativa;
- b) favorire la formazione dei singoli, delle e dei gruppi, prevalentemente nello spirito della Neurofisiologia, fornendo supporto e strumenti a tutti coloro che si impegnano a favorire la valorizzazione della persona umana nella professione, nel volontariato e nella vita corrente;
- c) dare ascolto ai bisogni della comunità e del territorio e offrire spazi di dialogo, cura, incontro, confronto, collaborazione e interculturalità tra singoli, coppie, gruppi, famiglie, istituzioni civili e organismi sociali;
- d) diffondere sul territorio nazionale "Somatic Experiencing" secondo la proposta di Peter A. Levine, ampliando con i temi ad esso connessi ed il valore di Somatic-Experiencing (sede USA Boulder) e tutte le sue derivazioni, come insieme di principi in via di sviluppo e studio scientifico, a prevenzione e tutela della neurofisiologia e della vita con enfasi sulla regolazione negli squilibri del Sistema Nervoso;
- e) svolgere attività di ricerca nell'ambito della formazione nel campo delle relazioni e delle metodologie ad essa associate;
- f) promuovere cultura e formazione sia per la crescita che per lo sviluppo della consapevolezza, della coerenza, e della regolazione per sostenere e portare ad una comunità di individui regolati, stabili e autentici;
- g) Unire persone e professionisti orientati al benessere globale, ai valori umani, all'etica, alla ricerca del vero, alla ricerca interiore e alla consapevolezza;
- h) Promuovere metodi e tecniche naturali volte al benessere individuale e collettivo, all'armonia e alla regolazione;
- i) Promuovere incontri per la tutela e la divulgazione di pratiche relative al benessere spirituale, neurologico e fisico degli associati e dell'individuo in generale;
- j) Promuovere la crescita personale e professionale e la responsabilità individuale;
- k) Facilitare l'emergere delle risorse che sono alla base di ogni individuo e contesto sociale;
- l) Promuovere le forme di espressione e la creatività attraverso le arti, la meditazione e le abilità di percezione profonda, la risonanza, l'apertura e la connessione;
- m) Integrare modelli culturali senza frontiere;
- n) costruire un campo di supporto reciproco, di studio, di ricerca, di pratica e di evoluzione;
- o) istituire e gestire attività per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento di attività di promozione sociale a tutti i livelli, di corsi di formazione e qualificazione per tutti gli operatori che pongano attenzione al benessere individuale e collettivo in ogni campo (sociale, umanitario, scolastico, artistico, sanitario, culturale, turistico etc)

- p) promuovere, il naturale nelle sue declinazioni dell'esistenza, compreso l'ambito lavorativo, economico, sociale e del benessere nelle relazioni umane ;
- a) proporre formazione ai soci di conoscenze pratiche nell'ambito dello studio dell'essere umano e del suo Sistema Nervoso e del suo corpo, al fine della regolazione dello stesso attraverso la pratica e la diffusione di diverse tecniche, metodi, approcci e programmi formativi con realizzazione di percorsi finalizzati alla promozione e diffusione della cultura inerente;
- q) proporre educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità formativa e di crescita personale;
- 2 In attuazione e per gli scopi sopra elencati, l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 e al fine di raggiungere le suddette finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, training, seminari, corsi, incontri anche presso istituti scolastici di qualsiasi tipo e grado, serate informative, conferenze, convegni, dibattiti, mostre, proiezioni, il tutto in relazione alle tematiche istituzionali;
- b) offrire attività di formazione e aggiornamento professionale per tutte le professioni in cui le relazioni interpersonali e la relazione di aiuto svolgono un ruolo rilevante come a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenti sociali, counsellor, educatori, insegnanti, catechisti, operatori pastorali, operatori olistici, personale socio-sanitario (infermieri professionali, medici, psicologi, psicoterapeuti, ostetriche, logopedisti, oss, fisioterapisti etc.);
- c) offrire opportunità di riflessione e crescita personale, nonché di dialogo e confronto con gli altri;
- d) proporre riflessioni ed incontri su temi di cultura, attualità, spiritualità, dinamiche sociali e relazionali;
- e) operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative per il benessere psico-fisico e spirituale della persona;
- f) promuovere il volontariato attraverso incontri e opportunità formative, articoli e azioni di sensibilizzazione e divulgazione;
- g) utilizzare i possibili strumenti informatici (come ad esempio il sito internet, e i social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, pubblicizzandone l'attività per incentivarne l'adesione;
- h) scrivere articoli e pubblicazioni nonché svolgere attività editoriale per condividere contenuti, riflessioni e approfondimenti inerenti ai valori e agli ambiti di intervento dell'associazione;
- i) instaurare ogni forma di collaborazione e/o convenzione con altre associazioni, enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura e la *mission* dell'associazione;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 3 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

- 4 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e **anche** tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, Enti del Terzo Settore, le APS le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Sono previste le seguenti tipologie di Associati:
 - a **Associati Fondatori** persone fisiche che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e hanno scelto liberamente di dare inizio alla nuova forma di svolgimento dell'attività associativa e al passaggio ad APS ed iscrizione al Runt;
 - b **Associati Ordinari** persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e scelgono liberamente di aderire per prendere parte all'attività associativa;
 - c **Associati Volontari** persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e si impegnano attivamente per contribuire alla loro realizzazione e promozione, collaborando con l'associazione in modo non occasionale;
 - d **Associati Sostenitori**, persone fisiche, APS o Enti del Terzo Settore che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e che al momento dell'adesione all'associazione scelgono liberamente di versare una quota associativa maggiorata per sostenere l'attività e la mission dell'associazione;
 - e **Associati Partner** persone fisiche, APS o Enti del Terzo Settore che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e collaborano attivamente alla realizzazione della mission degli enti Partner dell'associazione;
 - f **Associati SEP** persone fisiche che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e che, avendo una formazione professionale o in approcci umanistici scelgono di aderire, dopo aver ottenuto il certificato SEP, Somatic Experiencing Practitioner, e certificazione Internazionale.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.



2. Il Consiglio Direttivo ha 10 (dieci) giorni di tempo, dalla presentazione della domanda, per deliberare l'eventuale rigetto dell'istanza e diniego di iscrizione; decorsi 10 giorni senza che il Consiglio abbia deliberato il rigetto, l'istante acquisirà la qualifica di associato con il versamento della quota di iscrizione annuale. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'Associazione **quando abbia deliberato l'accettazione della domanda** comunicherà all'istante, tramite e-mail **con richiesta di avvenuta ricezione** o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione, entro i 30 (trenta) giorni successivi al trentesimo giorno dalla proposizione della domanda, la sua iscrizione nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto/diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'attenzione del Consiglio Direttivo c/o la sede dell'Associazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo della sede dell'Associazione.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati delle attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale preso atto della richiesta entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi comunicherà via e-mail il giorno e l'ora in cui sarà possibile la presa visione dei libri. La presa di visione sarà esercitata esclusivamente presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15 c.2 e seguenti del presente Statuto.
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, , entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

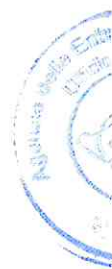
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. La comunicazione deve avvenire: o via e-mail, **con richiesta di avvenuta ricezione**, o con qualsiasi altro mezzo che sia in grado di garantirne la ricezione. Nell'ottemperare a tale formalità si farà riferimento agli indirizzi forniti dall'associato in sede di iscrizione o successiva comunicazione scritta dallo stesso pervenuta. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione al suo ultimo indirizzo risultante dal libro associati, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli potrà comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non potrà esercitare il diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Nel libro degli associati, dalla data di efficacia del recesso e/o esclusione, non saranno più ulteriormente riportati i dati dell'associato receduto o escluso.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 2. L'Associazione deve iscrivere i volontari, associati o non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro da tenere presso la sede dell'Associazione.
 - 3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal



Consiglio Direttivo

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, per mantenere la qualifica di APS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) l'Organo di controllo da nominare alle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, da nominare alle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato sono ammesse sino a 3 deleghe per associato fino al raggiungimento di 500 associati iscritti e un massimo di 5 deleghe per associato nel caso venissero superati i 500 associati iscritti
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione che è anche presidente del Consiglio Direttivo .

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio/rendiconto, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini

indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea.

- 4 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o e-mail o altro mezzo telematico da cui risulti la ricezione almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data della riunione e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione può essere indetta anche nello stesso giorno della prima purché a distanza di almeno 8 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti gli associati e siano presenti o risultino essere stati informati tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo se costituito.
- 5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure può trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la eventuale immediata sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante che svolge la funzione di segretario del Presidente appositamente nominato all'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
- 8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea è ordinaria quando è chiamata a deliberare sulle materie previste nel successivo art. 13, è straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle materie previste nel successivo art. 14 e in questi casi non è richiesta la presenza del notaio se non nei casi espressamente previsti dalla legge dello stato.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1 È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale o di missione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare inoltre in tutti i casi previsti dal presente statuto e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o anche da altro organo sociale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge e dallo statuto.



2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro degli associati in regola con i versamenti delle quote associative ; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, iscritti nel libro degli associati in regola con i versamenti delle quote associative .

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza (**più del 50%**) dei voti esprimibili dagli associati presenti.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in regola con i versamenti delle quote associative e delibera con il voto favorevole della maggioranza (**più del 50%**) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati degli associati in regola con i versamenti delle quote associative e delibera con il voto favorevole della maggioranza (**più del 50%**) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese (a titolo di esempio alzata di mano, o con modalità scritta o telematica che consenta di identificare in modo chiaro la votazione espressa) ; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea sia tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa che tra soggetti anche estranei all'Associazione purché abbiano maturato esperienza pluriennale nell'attività svolta dall'associazione , ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi..

2 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio /rendiconto del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. Prima della

scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4 Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è Presidente del Consiglio direttivo e **resta in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio /rendiconto del terzo esercizio successivo alla nomina**

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente , o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e nel caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età , quando sia previsto dalla legge o dallo statuto sociale oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ancora quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per via telematica (anche via e-mail), almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e le materie da trattare. Nell'ottemperare a tale formalità si farà anche riferimento agli indirizzi forniti dall'associato in sede di iscrizione o successiva comunicazione scritta dallo stesso pervenuta.
- 3 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri anche in via telematica.
- 4 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure **può** trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura per la **eventuale immediata** sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante chiamato dal Consiglio a fungere da segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere dell'associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da



sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere l'eventuale quota associativa determinandone l'ammontare, e stabilire la sua eventuale variazione all'inizio dell'anno solare;

i) deliberare in merito alla convocazione dell'Assemblea;

j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

o) il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;

p) il Consiglio si occupa dei libri sociali.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea e dalla stessa può essere revocato. Egli è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione **resta in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio /rendiconto del terzo esercizio successivo alla nomina.**

3. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o per revoca da parte dell'Assemblea.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia verso gli associati che verso terzi;

b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere sia l'Assemblea degli associati che il Consiglio Direttivo;

e) Istituire, aprire rapporti di conto corrente presso banche, enti e gli istituti di credito in nome e per conto della Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consigliere più anziano di età sostituire il Presidente. Il Consiglio Direttivo può conferire espressa delega al Presidente per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione inclusi gli acquisti di beni mobili e mobili registrati.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1 La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da consegnare presso la sede dell'Associazione con qualsiasi mezzo che consenta di comprovare il ricevimento delle stesse;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- 2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.
- 3 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1.1 L'organo di controllo, qualora nominato, può essere costituito anche da un unico componente, eletto dall'Assemblea e non necessariamente fra gli associati.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 3. Nel caso in cui l'organo di controllo sia collegiale delle proprie riunioni lo stesso redige verbale e anche nel caso in cui l'organo sia monocratico il soggetto incaricato redige un verbale dell'attività svolta. In ogni caso i verbali redatti verranno trascritti nell'apposito libro denominato delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
- 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il collegio o l'unico componente decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dell'organo di controllo tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 5. L'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, salvo quanto previsto per la funzione della revisione legale dei conti.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1 È compito dell'organo di controllo

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 30 del codice del terzo settore ;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi in cui l'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore preveda la nomina di un revisore legale dei conti, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.



3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, può essere formato da un unico componente o da un collegio o da una società di revisione non necessariamente scelti fra gli associati. L'incarico di revisione viene attribuito dall'Assemblea. I componenti o il componente dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. L'organo svolgerà le proprie funzioni in ottemperanza alla normativa vigente e rilascerà le proprie relazioni nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni relative alla revisione legale.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
6. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri della Associazione

Art.25 - Libri della Associazione e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato.
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nel libro degli associati sono riportati i nominativi degli associati che hanno chiesto l'iscrizione e sono in regola con il versamento delle quote associative, mentre i nominativi degli associati esclusi e di quelli receduti, anche a seguito del mancato versamento delle quote associative, non verranno più riportati dopo il recesso o l'esclusione.

I verbali risultanti da atti redatti da Notaio potranno non essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ma semplicemente allegati allo stesso.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) le entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Le quote associative, sia annuali che di prima iscrizione, resteranno in ogni caso ascritte /attribuite e certificate direttamente agli associati o agli aspiranti associati anche se versate in loro nome e per loro conto da soggetti terzi.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla fine dell'esercizio sociale e tenuta entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio dovrà essere depositato presso il Runts nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria
- 2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.30- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.